

ACCORDO

In data 31/10/73 la Direzione della SILAM S.p.A. e la R.S.A. dello stabilimento SILAM di Novi si sono incontrate per dare applicazione al disposto dell'art. 3 dell'accordo aziendale firmato in data 17/12/1971 presso l'U.P.L.MO.

L'aggiornamento del compenso domenicale, previsto dal citato accordo, avviene secondo i conteggi sotto esposti ^{per} in conformità ai criteri contenuti nell'art. 3 di cui sopra:

1)	paga base operaio 2° gruppo retribuito ref. F.T. (minimo tabellari $\text{L. } 574,85 + \text{supplementocollettivo ex CNL maglieria } \text{L. } 14,60 + \text{supplementoNovi } \text{L. } 19,75)$	$\text{L. } 609,20$
2)	« 1 scatto di anzianità (1,50% su $\text{L. } 574,85)$	8,62
3)	Premio di produttività	165,00
4)	Magg. 8% per Turno su (1+2+3)	62,82
5)	Contributo in dipote al 1°/10/1973	146,77
6)	Indennità di mensa	3,75
Totale		995,96

Paga giornaliera: $\text{L. } 995,96 \times 8 \text{ h.} = \text{L. } 7968$

90% di $\text{L. } 7.968 = \text{L. } 7.170$ arrotondate a $\text{L. } 7.200$

(pari a $\text{L. } 900$ in caso di prestazioni domenicale inferiori alle 8 ore).

Il compenso così fissato rimarrà invariato fino

al 1°/7/1975. Dopo tale data le parti si incontreranno per dare corso al successivo aggiornamento che avrà luogo con i criteri sopra indicati e tenendo presente che dal 1°/7/1974 (data di entrata in vigore della municipalizzazione del servizio) le maggiorazioni per turno serali pari all'1,10% della retribuzione di fatto (art. 7, penultimo comma ^{partecipativo} del vigente CCNL Torciture del 20/7/1973).

Con l'occasione si ribadisce la validità delle altre clausole del citato accordo e delle relative dichiarazioni aggiuntive.

Raffaelli Pini

Antonio Pini
Luigi Pini
Stefano Pini
Pina Pini

Archivio Storico Cisl Emilia Centro
Portale della Contrattazione